

# L'ultimo dei Veleiati: riconsiderazioni e contrappunti a proposito della Tabula Alimentaria di Veleia

Gianluca Mainino

"Ager Veleias", 10.18 (2015) [[www.veleia.it](http://www.veleia.it)]

A distanza di quasi cinquant'anni dal Terzo Convegno di Studi Veleiati del 1969, per iniziativa del comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) e con la collaborazione di parecchie altre istituzioni e associazioni, il 20 e 21 settembre del 2013 nei pressi dell'area archeologica dell'antica Veleia ha avuto luogo il Quarto Convegno Internazionale di Studi Veleiati sotto il coordinamento di Pier Luigi Dall'Aglio (Università di Bologna) e di Carlotta Franceschelli (Université Blaise Pascal di Clermont-Ferrand). Ampio e autorevole il panorama degli studiosi di varie discipline che sono stati invitati a tenere una relazione, i cui interventi sono stati rapidamente pubblicati negli *Atti* editi nel 2014<sup>1</sup>.

Com'è noto, il nome di Veleia è principalmente legato alla grande epigrafe bronzea rinvenuta in loco nel 1747, che documenta l'attivazione anche in territorio veleiate di un ambizioso programma di assistenza alimentare a favore dell'infanzia voluto dall'imperatore Traiano, la cui interpretazione ha subito attirato l'attenzione di moltissimi studiosi e specialisti delle più diverse discipline fin dalla sua scoperta. Tra essi, come traspare dal tenore della stessa Introduzione al volume degli *Atti* firmata dai curatori P. L. Dall'Aglio, C. Franceschelli e Laretta Maganzani (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), è sicuramente Nicola Criniti, unico grande assente, giustificato, ai lavori di questo Convegno, i cui numerosi studi sulla *Tabula Alimentaria* «costituiscono indubbiamente un punto fermo e imprescindibile per quanti vogliano oggi occuparsi di questo documento»<sup>2</sup> e alcuni di essi sono da lui tuttora periodicamente aggiornati in *AGER VELEIAS* [[www.veleia.it](http://www.veleia.it)], il sito web che ospita anche il presente contributo ed è a disposizione di chiunque intenda pubblicare saggi o altri materiali di interesse veleiate.

Ponderoso e multidisciplinare è il contenuto del volume degli *Atti*, suddiviso in cinque parti (I. Antichità veleiate; II. Attualità della ricerca archeologica nel territorio veleiate; III. La *Tabula Alimentaria*; IV. Il confronto con le altre realtà territoriali: l'Italia; V. Il confronto con le altre realtà territoriali: le Province), sulle quali chi scrive riconosce di non avere le necessarie competenze specialistiche per poterne dare adeguatamente conto. Mi permetto solo di notare una cosa. Anche se gli organizzatori avranno sicuramente avuto delle ottime ragioni per operare questa scelta o per esservi costretti, stupisce non poco non trovare, nel programma del convegno e quindi anche in una parte degli *Atti*, un apposito spazio dedicato alla trattazione dell'altro grande monumento epigrafico

---

<sup>1</sup> AA.VV., *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, cur. P. L. DALL'AGLIO - C. FRANCESCHELLI - L. MAGANZANI, Bologna 2014.

<sup>2</sup> Cfr. *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, cit., p. 19.

rinvenuto a Veleia nel Settecento, la *Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, il cui testo, dopo il contributo di Giovanni Negri in occasione del III Convegno di Studi Veleiati, ha conosciuto un rinnovato interesse da parte degli studiosi anche grazie alle importanti ricerche di Umberto Laffi e alla riedizione critica dell'iscrizione epigrafica compiuta da Michael H. Crawford<sup>3</sup>.

Non è mia intenzione procedere qui a una discussione analitica e approfondita dei singoli articoli della terza parte degli Atti dedicata alla *Tabula Alimentaria*, ma vorrei soffermarmi, seppur brevemente, su alcune questioni, che sono state affrontate in alcuni di quei saggi e che anch'io ho avuto modo di esaminare in altra sede, cui ora vorrei aggiungere qualche ulteriore considerazione o direttamente fare rinvio<sup>4</sup>.

– Nonostante la confusione provocata dall'impiego della "elle" geminata sia in parte della letteratura e storiografia dei secoli scorsi sia nella generalità della topografia e della toponomastica moderna, il toponimo "Veleia" con una sola "elle" è da ritenersi sicuramente preferibile per le convincenti ragioni a suo tempo espresse da Attilio Degrassi e poi da Nicola Criniti<sup>5</sup>.

– La questione della primogenitura di una iniziativa alimentare promossa a spese dell'imperatore è alquanto controversa, ma io propendo per attribuire probabilmente all'età di Nerva l'ideazione del programma e all'età di Traiano la sua prima vera diffusione su larga scala nella penisola italiana. Un programma ideato e sviluppato da chi? Dai giuristi naturalmente. Come mi pare di essere riuscito a dimostrare<sup>6</sup>, se l'iniziativa alimentare di Plinio il Giovane a *Novum Comum* presenta diverse analogie con le successive istituzioni alimentari imperiali e se Plinio dal suo epistolario ci lascia intendere di conoscere e frequentare giuristi come Tizio Aristone, Giavoleno Prisco e Giuvenzio Celso figlio, ai quali avrebbe potuto facilmente chiedere una *consultatio* per elaborare lo schema del suo disegno di liberalità, allora, posto che è indubbio che Nerva e Traiano consultassero spesso i giuristi facenti parte del loro *consilium* e proprio di quest'ultimo *princeps* abbiamo notizia di un parere richiesto a Nerazio e Aristone sull'uso della *bonorum possessio* dettato dalla *pietas*<sup>7</sup>, è plausibile che

---

<sup>3</sup> Cfr. G. NEGRI, *Appunti sull'indefensio nella condictio certae creditae pecuniae ex lege Rubria*, in *Atti del III Convegno di Studi Veleiati*, Milano-Varese 1969, pp. 223 ss.; U. LAFFI, *La Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, «Athenaeum», LXIV (1986), pp. 5 ss.; *Roman Statutes*, ed. M. H. CRAWFORD, London 1996, curr. U. LAFFI - M. H. CRAWFORD, I.28, pp. 465 ss., oltre a molti altri studi, tra i quali anche G. MAININO, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, Milano 2012 → [www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/mainino-studi.pdf](http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/mainino-studi.pdf).

<sup>4</sup> Mi riferisco a G. MAININO, *La "Tabula Alimentaria" di "Veleia" fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*, «Archivio Storico per le Province Parmensi», IV serie, XLIV (1992), pp. 345 ss. (qui di seguito riprodotto); Id., *Veleia, Plinio il Giovane e la Tabula Alimentaria per il diritto romano*, in *Ager Veleias. Tradizione, società e territorio sull'Appennino Piacentino*, cur. N. Criniti, Parma 2003, pp. 117 ss. → in *AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2010* [[www.veleia.it](http://www.veleia.it)]; Id., *Veleia e il diritto, Res publica Veleiatium. Veleia, tra passato e futuro*, cur. N. Criniti, Parma 2006 [ora V ediz., Parma 2009], pp. 81 ss.

<sup>5</sup> Cfr. A. DEGRASSI, *Veleia o Velleia?*, in *Studi Veleiati. Atti e memorie del I Convegno di studi storici ed archeologici*, Piacenza 1955, pp. 71-74 = in Id., *Scritti vari di antichità*, I, Roma 1962, pp. 625-627 (= in *AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi 2012*) e N. Criniti, *Il toponimo "Veleia"*, «Ager Veleias», 1.04 (2006), pp. 1 ss.

<sup>6</sup> Cfr. MAININO, *Veleia, Plinio il Giovane*, cit., pp. 120 s.

<sup>7</sup> Cfr. M. BRUTTI, *Il dialogo tra giuristi e imperatori*, in *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, *Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010)*, curr. V. MAROTTA - E. STOLFI, Roma 2012, pp. 138 ss.

l'impianto delle istituzioni alimentari di Plinio, Nerva e Traiano fosse il prodotto di una contestuale attività cautelare della giurisprudenza romana.

– Altra questione dibattuta tra gli studiosi è quella della effettiva funzione della *Tabula* dal punto di vista giuridico (e non solo). Essa, a mio parere, rappresenta il documento ufficiale fatto predisporre dai funzionari imperiali inviati dal *princeps* e doveva essere affisso alla parete del *tabularium* cittadino, sito nei pressi della basilica vicino al foro, in modo che chiunque potesse prenderne visione. Ciò non solo per il suo valore giuridico in quanto conteneva le *leges contractus* relative all'iniziativa, ma anche in quanto emblema della presenza in quel luogo della *maiestas* di Roma e del suo imperatore nell'atto di avviare un programma alimentare. La *Tabula*, infatti, in due luoghi assai distanti l'uno dall'altro riporta la descrizione delle principali misure e modalità operative dell'istituzione alimentare e fornisce per tutta la restante parte di testo una dettagliata *descriptio* e relativa *aestimatio* dei *praedia obligata* (*professio praediorum*): una procedura, che sembra ispirata al sistema con cui si effettuavano le operazioni del *census* provinciale e le connesse rilevazioni catastali. Quanto più in particolare alla *descriptio*, essa in linea di principio doveva essere effettuata indicando precisamente il nome di ciascun fondo, la *civitas* ed il *pagus* di appartenenza nonché il nome di due fondi vicini; per quanto invece riguarda la *aestimatio*, nella *Tabula* ciascuna delle *professiones* sembra di regola strutturarsi dapprima in una valutazione d'insieme, poi in un'altra stima ripartita per unità fondiarie e da ultimo in un computo complessivo, ovvero fondo per fondo, delle somme di denaro da corrispondere. Controversa è la ragione della mancata previsione nella *Tabula* di regole concernenti il caso di ripetizione delle somme erogate e quello di avvio della procedura esecutiva di vendita all'asta dei fondi dati in garanzia con relative modalità e condizioni: forse una possibile spiegazione poteva risiedere nell'opportunità di non dover presentare l'ipotesi di una ripetibilità dei capitali, essendo tale eventualità apertamente in contrasto con la durata virtualmente perpetua dell'iniziativa promossa dall'imperatore. La *Tabula* non fa menzione dei nomi dei fanciulli destinatari del programma alimentare, la cui registrazione doveva verosimilmente attuarsi in un documento separato e periodicamente aggiornabile, ma si limita a stabilire solo il numero e lo *status* dei beneficiari unitamente alle aliquote alimentari che sarebbero spettate a ciascuno. Sulla base del prospetto degli iniziali *accipientes* che si può leggere dalla *Tabula* risulterebbe che essi sarebbero dovuti essere preferibilmente maschi e *legitimi*, ossia nati da *iustae nuptiae* (263 in totale), mentre la previsione nell'elenco di un più limitato numero di *legitimae* (35 in totale), oltre a uno *spurius* e una *spuria*, ossia due bambini nati fuori da matrimonio tra soggetti privi di *ius connubii*, non sembra trovare altra spiegazione che quella della mancanza di ulteriori *legitimi* al momento dell'avvio del programma. Con riferimento alla fascia di età dei beneficiari, si può presumere che il diritto agli *alimenta* potesse spettare sin dalla nascita, mentre per quanto riguarda il termine finale, in assenza di specifiche previsioni date dalla *Tabula*, si può ritenere che il beneficio fosse inizialmente concesso sino al raggiungimento dell'età pubere, diversamente determinabile secondo i giuristi di scuola Sabiniana o Proculiana, l'opinione dei quali ultimi (14 anni per i maschi, 12 anni per le femmine) fu poi fatta recepitata da Giustiniano, anche se va ricordato che in base a quanto ci riferisce un noto passo del Digesto di Ulpiano, *D. 34, 1, 14, 1* (Ulp. *l. 2 fideicommissorum*), l'imperatore Adriano decise che tale limite fosse elevato per

i maschi fino ai 18 anni e per le femmine fino a 14 per atto di liberalità nei loro confronti.

– Molto si è discusso anche sulla più precisa ricostruzione giuridica dell'impianto negoziale degli *alimenta* traianei. Nonostante la recente formulazione di altre ipotesi, resto dell'opinione che esso si basasse sulla conclusione, da parte dei funzionari imperiali preposti al momento dello stanziamento, di una serie di contratti di mutuo stipulati con dei privati cittadini proprietari terrieri; per accedere al credito bisognava prestare una garanzia prediale, sulla cui base sarebbe stata calcolata la misura del denaro erogato; dopodiché su quest'ultimo importo i mutuatari sarebbero stati tenuti a pagare un tasso di interesse annuo del 5%, da versare all'agente municipale addetto alla riscossione, che avrebbe suddiviso la somma risultante da tutti i versamenti nelle singole aliquote alimentari prefissate in denaro e distribuite a un numero fisso di *pueri* e *puellae* iscritti in un'apposita lista dai relativi padri o da altri aventi potestà o tutela su di loro. I profili di analogia fra il disegno di Plinio e quello imperiale si fanno ancora più evidenti. Come si verificava in relazione all'iniziativa alimentare di Plinio, congegnata per ottenere il risultato di una concessione in affitto perpetuo di un *ager vectigalis* di cui egli era stato prima *dominus ex iure Quiritium*, anche nel caso degli *alimenta* traianei ogni nome di contraente, ogni contratto di mutuo e relativo ammontare, ogni garanzia prediale prestata e relativo valore pecuniario, tutto doveva essere registrato su un'apposita *tabula municipi*, che è per l'appunto la *Tabula* di cui disponiamo. Un altro documento, d'altro genere e materiale purché facilmente cancellabile, doveva invece riportare nome, età e qualità dei beneficiari entro il numero prestabilito, dati che ovviamente dovevano essere registrati e aggiornati piuttosto frequentemente.

– Accesa è sempre stata anche la discussione tra gli studiosi circa il carattere volontario o forzoso dell'attuazione del programma e quindi, in definitiva, dell'accesso al credito. Secondo le importanti ricerche di Elio Lo Cascio<sup>8</sup>, l'*usura quincunx* annuale non era da considerarsi elevata, anzi in quell'epoca doveva apparire persino modica, per cui i mutui potevano risultare senz'altro appetibili, ma ad apparire sorprendenti forse in un primo momento furono le garanzie prediali richieste, alte almeno dieci volte l'ammontare del prestito. Però, a pensarci bene, una ragione precisa per fissare questo diverso rapporto c'era. Infatti, anche nel caso della nota istituzione pliniana la differenza tra il valore reale del fondo donato alla *civitas* e il valore dichiarato all'*actor publicus* era elevata, ma ciò proprio perché il peso del relativo *vectigal*, calcolato su quanto dichiarato, risultasse molto meno gravoso rispetto al ben più alto rendimento del fondo. Così, anche nell'ambito del modello di istituzione traianea, lo sperequato rapporto fra valore dei *praedia obligata* e somma ricevuta a mutuo, sulla quale ultima si sarebbe dovuto calcolare il 5% di interessi da dare *in alimenta*, doveva servire non ad accrescere senza ragione la garanzia del credito, ma a far pesare il meno possibile su ciascuna unità fondiaria il pagamento delle *usurae*,

---

<sup>8</sup> Cfr. E. LO CASCIO, "Alimenta Italiae", in *Trajano Emperador de Roma*, cur. J. GONZÁLEZ, Roma 2000, pp. 287-312 = in Id., *Il "princeps" e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, pp. 265 ss., dove l'autore, uno dei maggiori studiosi contemporanei degli *alimenta*, è parso mutare opinione rispetto al passato e propendere come me per la maggiore plausibilità del carattere non forzoso dell'accesso al credito (cfr. op. ult. cit., p. 276 e nt. 57 nonché p. 278 e nt. 63).

il cui peso avrebbe finito per corrispondere alla modesta misura del 10% del rendimento medio del fondo stesso. Considerazioni queste, che depongono decisamente in favore del carattere volontario dell'accesso al credito, altrimenti difficilmente spiegabile se inoltre si pensa che la *Tabula* mostra il coinvolgimento nel programma di solo una parte dei proprietari terrieri della zona e la presenza di *profitentes* trovati lontano dal territorio veleiato e infine si considera che gli importi totali degli stanziamenti imperiali non sono mai cifre tonde proprio perché l'entità del credito complessivo erogato dipendeva dalla quantità di richieste pervenute.

– Un'altra questione molto discussa concerne la qualificazione giuridica della garanzia reale prestata dai proprietari terrieri per accedere al credito e, nonostante le perplessità avanzate da qualcuno verso tale orientamento pure autorevolmente sostenuto, io continuo a ritenere più convincente quella di chi ha visto nell'*obligatio praediorum* l'istituto del *pignus conventum*, ossia dell'ipoteca, termine di origine greca invalso fra i giuristi romani solo in età tardo classica. Non mi persuade e presta il fianco a possibili attacchi anche l'opinione, oggi rivalutata da qualcuno, che vorrebbe vedere indicata nella *Tabula* la garanzia della *subsignatio praediorum*, di cui si troverebbe testimonianza nel testo di due leggi municipali spagnole, la *lex Malacitana* e la *lex Irnitana*. Ora a me sembra che in questi testi (*Lex Mal.* 64 e *Lex Irn.* 64) accanto al lemma *subsignata* compaiano anche i lemmi *subdita* e *obligata*, tutti concordati con *praedia*, mentre nella rubrica del *caput* compare solo il termine *obligatio*, ma non anche gli altri due; il che, probabilmente, potrebbe stare a indicare non già l'autonomia dogmatica di ogni sintagma quale specifica forma di garanzia reale diversa dalle altre, ma solo la possibile coesistenza, nell'ampio spettro considerato dalla disposizione legislativa, di una pluralità di varianti terminologiche in grado di indicare qualsiasi forma di *pignus conventum* di *praedia populo obligata*, ossia qualsiasi forma di pegno costituito con il popolo di Roma, con gli abitanti di una *civitas* o in questo caso con l'imperatore. Il che potrebbe indurre a ritenere che proprio quest'ultima espressione, che è poi l'unica che compare nella *TAV*, fosse soltanto una variante nominalmente diversa, ma sostanzialmente non dissimile, dal *pignus conventum* o ipoteca, qui trascritta da sola e senza le altre varianti, in quanto forse quella più diffusa e circolante nella prassi giuridica, quanto meno del Veleiato, tra il I e il II secolo d.C.

– Rimane da fare un rapido cenno al problema della determinazione dello scopo principale o degli scopi ulteriori del programma imperiale rispetto a quelli dichiarati nella *praescriptio* dell'epigrafe. A grandi linee tre si possono ritenere le diverse correnti di opinione esistenti al riguardo. Secondo alcuni l'*optimus princeps* avrebbe desiderato incrementare i margini di sopravvivenza della manodopera non servile dell'Italia agraria, associando a questa finalità anche l'idea di una manovra di credito agevolato in favore dei proprietari terrieri della penisola italica. Altri hanno ipotizzato lungimiranti scopi di reclutamento militare e di rafforzamento dei quadri della burocrazia locale. Altri ancora hanno sostenuto l'idea di un programma rivolto in modo prevalente a fornire una minima forma di assistenza pubblica in favore dell'infanzia a scopo essenzialmente demografico, ma orientato anche a scopi ulteriori però meno facilmente identificabili. Personalmente propendo per la terza corrente di opinione e me ne sono convinto dopo la mia scelta di campo fra i sostenitori

della natura volontaria o forzata dell'accesso al credito: infatti, posto che in costanza di pagamento degli interessi richiesti non vi è ragione di dubitare che i capitali dovessero essere considerati irripetibili e i prestiti irredimibili, attesa la sostanziale modicità delle *usurae* applicate e ben considerata la già illustrata irrilevanza del rapporto fra le somme erogate e le più elevate garanzie reali richieste, si deve riconoscere che le condizioni del prestito si presentassero senz'altro appetibili, per cui l'accesso al credito dovette essere sicuramente spontaneo. Così io sono portato a credere che ciascuno dei proprietari terrieri, nell'atto di pensare di ricevere una cospicua somma di denaro liquido, la cui restituzione non gli sarebbe stata presumibilmente mai chiesta, si rese conto che con quel gesto avrebbe preso parte in qualche modo anche lui a una memorabile iniziativa evergetica nell'area della sua probabile città natale, davanti agli occhi dei suoi amici e dei suoi vicini di casa, ma soprattutto in forma ben visibile da chiunque e in nome della *maiestas* dell'imperatore di Roma.

Fatte queste considerazioni e rinviando per ulteriori ragguagli ai miei contributi già citati, chiudo presentando in calce a questo articolo una breve Appendice con un aggiornamento bibliografico di possibile interesse per lo studio della *Tabula Alimentaria*.

Infine, al solo scopo di renderne più fruibile la lettura, su invito di alcuni colleghi e in particolare di Nicola Criniti, ho pensato di ripubblicare in questa sede elettronica disponibile in open access il mio articolo presente sull'«Archivio Storico per le Province Parmensi», quarta serie, vol. XLIV, 1992, pp. 345-375, di non sempre agevole e scontata consultazione: *La "Tabula Alimentaria" di "Veleia" fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*.

## APPENDICE DI AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO

N. CRINITI, *Il toponimo Veleia*, «Ager Veleias», 1.04 (2006), pp. 1-4  
[[www.veleia.it](http://www.veleia.it)]

F. SANTANGELO, *Confini di città e confini di pagi nell'Italia romana*, in *Gli Statuti Municipali*, cur. L. CAPOGROSSI COLOGNESI - E. GABBA, Pavia 2006, pp. 615-626

N. CRINITI, *Ambiente, economia e società a Veleia*, in *Fides Humanitas Ius, Studii in onore di L. Labruna*, II, Napoli MMVII, pp. 1197-1228

H. LAMOTTE, *L'oeuvre de Trajan en faveur des enfants de la plèbe romaine: un essai de politique nataliste?*, «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École Française de Rome / Antiquité», 119 (2007), pp. 189-224

R. VILLICICH, *I complessi forensi nei centri minori della Cisalpina romana*, Bologna 2007, pp. 101-106

G. BANDELLI - M. CHIABÀ, *Le amministrazioni locali nella Transpadana orientale dalla Repubblica all'Impero*, in *Le Quotidien municipal dans l'Occident romain*, Clermont-Ferrand 2008, pp. 19-36

G. SEELENAG, *Die Kaiser als Fürsorger - die italische Alimentarinstitution*, «Historia», 57 (2008), pp. 208-241 = [www.academia.edu/1430739/Seelentag\\_Der\\_Kaiser\\_als\\_F%C3%BCrsorger\\_Die\\_italische\\_Alimentarinstitution](http://www.academia.edu/1430739/Seelentag_Der_Kaiser_als_F%C3%BCrsorger_Die_italische_Alimentarinstitution)

- E. LO CASCIO, *La proprietà della terra*, in ID., *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*, Roma 2009, pp. 19-70
- M.-M. PAGÉ, *La politique socio-agraire de l'empereur Nerva (96-98)*, «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École Française de Rome / Antiquité», 121 (2009), pp. 209-240
- I. CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, Padova 2010
- N. CRINITI, *La fortuna della "Tabula alimentaria" di Veleia: edizioni e traduzioni*, «Ager Veleias», 5.13 (2010), pp. 1-15 [[www.veleia.it](http://www.veleia.it)]
- N. CRINITI, *La "Tabula alimentaria" di Veleia: 5ª edizione critica e versione italiana*, «Ager Veleias», 9.10 (2014), pp. 1-61 [[www.veleia.it](http://www.veleia.it)]
- N. CRINITI, *Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia generale veleiate (1739 – 2014)*, «Ager Veleias», 10.14 (2015), pp. 1-104 [[www.veleia.it](http://www.veleia.it)]

© – Copyright — [www.veleia.it](http://www.veleia.it)